

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MANSIONI DEGLI UFFICI



MATERIALE GRATUITO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito

1. Dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM): la nuova organizzazione

Il governo dell'istruzione non ha mancato di subire modifiche strutturali rilevanti nel quadro generale delle riforme che hanno interessato l'assetto della Pubblica Amministrazione negli ultimi venticinque anni.

Con il D.Lgs. 300/1999 (art. 1, co. 2) era stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR): il dicastero nasceva dall'accorpamento dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione con l'ex Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ma nel ventennio successivo il MIUR è tornato alle due ramificazioni originarie. Ciò è avvenuto nel corso di tre legislature:

- > la XV (2006-2008) quando, per effetto del D.L. 18-5-2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17-7-2006, n. 233, furono istituiti il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- > la XVIII (2018-2022) quando, per effetto del D.L. 9-1-2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5-3-2020, n. 12, furono re-istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- > la XIX (2022-in corso) quando, per effetto del D.L. 11-11-2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16-12-2022, n. 204, il Ministero dell'Istruzione ha preso il nome di Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), oggi strutturato sulla base del **D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208** (come modificato, da ultimo, con D.P.C.M. 30-10-2024, n. 185), che ne reca il regolamento di organizzazione, e del **D.M. 17-1-2025, n. 6**, che ne individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale.

A livello centrale l'art. 2 del regolamento prevede l'articolazione del dicastero nei seguenti due Dipartimenti, nell'ambito dei quali vengono individuati gli Uffici di livello dirigenziale generale:

- > il **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**, articolato in cinque Direzioni generali;
- > il **Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale**, articolato in quattro Direzioni generali.

I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia iscritti nel ruolo del Ministero.

Al vertice del dicastero si colloca il **Ministro**, l'organo di direzione politica, titolare delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, per il cui svolgimento il Ministro si avvale degli **Uffici di diretta collaborazione**, così individuati dall'art. 2 del D.P.C.M. 30-9-2020, n. 167:

- > l'*Ufficio di Gabinetto*;
- > l'*Ufficio legislativo*;
- > l'*Ufficio stampa*;
- > la *Segreteria del Ministro*;
- > la *Segreteria tecnica del Ministro*;
- > le *Segreterie dei Sottosegretari di Stato*.

Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono, insieme all'**Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)**, incardinato presso il dicastero ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 167/2020, un unico centro di responsabilità amministrativa. I titolari degli Uffici di diretta collaborazione vengono nominati dal Ministro per la durata massima del suo mandato. Il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

A livello periferico, il Ministero è articolato negli **Uffici scolastici regionali**.

2. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – le cui funzioni di coordinamento, direzione e controllo si esplicano nelle aree individuate dall’art. 5 del D.P.C.M. 208/2023 – si articola nei seguenti *Uffici di livello dirigenziale generale*:

- > la **Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione**, articolata in sette Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall’art. 6 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti* (Ufficio I);
 - *Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione* (Ufficio II);
 - *Ordinamenti del secondo ciclo di istruzione, scrutini, esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado* (Ufficio III);
 - *Parità scolastica e libri di testo* (Ufficio IV);
 - *Riconoscimento titoli conseguiti all’estero* (Ufficio V);
 - *Valutazione e innovazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e valorizzazione del merito* (Ufficio VI);
 - *Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento degli enti* (Ufficio VII);
 - > la **Direzione generale per il personale scolastico**, articolata in sei Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall’art. 7 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità* (Ufficio I);
 - *Dirigenti scolastici* (Ufficio II);
 - *Reclutamento del personale docente ed educativo* (Ufficio III);
 - *Personale docente ed educativo* (Ufficio IV);
 - *Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)* (Ufficio V);
 - *Contenzioso* (Ufficio VI);
 - > la **Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica**, articolata in cinque Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall’art. 8 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali, risorse umane e finanziarie* (Ufficio I);
 - *Diritto allo studio, welfare dello studente, orientamento e contrasto alla dispersione scolastica* (Ufficio II);
 - *Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione trasversale e legalità* (Ufficio III);
 - *Disabilità. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Integrazione alunni stranieri* (Ufficio IV);
 - *Politiche sportive scolastiche* (Ufficio V);
 - > la **Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore**, articolata in quattro Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall’art. 9 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità* (Ufficio I);
 - *Istruzione tecnica e istruzione professionale* (Ufficio II);
 - *Istruzione tecnologica superiore e Istruzione e formazione tecnica superiore* (Ufficio III);
 - *Istruzione per gli adulti e apprendimento permanente* (Ufficio IV);
 - > la **Direzione generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione**, articolata in tre Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall’art. 10 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali, personale e contabilità* (Ufficio I);
 - *Affari internazionali* (Ufficio II);
 - *Internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione* (Ufficio III).
- Si individuano inoltre, nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, i seguenti due *Uffici di livello dirigenziale non generale* (art. 5 D.M. 6/2025):
- > *Ordinamenti scolastici e politiche per lo studente* (Ufficio I);
 - > *Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione. Organici e personale della scuola* (Ufficio II).

3. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale – le cui funzioni di coordinamento, direzione e controllo si esplicano nelle aree individuate dall'art. 6 del D.P.C.M. 208/2023 – si articola nei seguenti *Uffici di livello dirigenziale generale*:

- > la **Direzione generale per le risorse umane e finanziarie**, articolata in sette Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall'art. 12 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali, relazioni sindacali, contrattazione collettiva, concorsi e formazione del personale del Ministero* (Ufficio I);
 - *Contenzioso e disciplina del personale del Ministero* (Ufficio II);
 - *Amministrazione e stato giuridico del personale del Ministero* (Ufficio III);
 - *Contratti e servizi generali per l'amministrazione centrale* (Ufficio IV);
 - *Contabilità, trattamento economico del personale e supporto tecnico alla contrattazione collettiva* (Ufficio V);
 - *Politica finanziaria, coordinamento della previsione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari* (Ufficio VI);
 - *Predisposizione del budget economico e del consuntivo economico. Predisposizione del Rendiconto. Ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici scolastici regionali* (Ufficio VII);
- > la **Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche**, articolata in sette Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall'art. 13 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali* (Ufficio I);
 - *Analisi e attuazione delle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico* (Ufficio II);
 - *Edilizia scolastica: innovazione, programmazione e attuazione degli interventi* (Ufficio III);
 - *Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione* (Ufficio IV);
 - *Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei* (Ufficio V);
 - *Monitoraggio dei fabbisogni finanziari delle istituzioni scolastiche e assegnazione delle relative risorse* (Ufficio VI);
 - *Sviluppo dei processi di gestione, attività di supporto, verifiche amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche e definizione degli indirizzi amministrativo-contabili alle scuole e ai revisori dei conti. Contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e cura delle relazioni sindacali* (Ufficio VII);
- > la **Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica**, articolata in sei Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall'art. 14 del D.M. 6/2025:
 - *Affari generali e monitoraggio* (Ufficio I);
 - *Gestione dei processi e semplificazione* (Ufficio II);
 - *Sviluppo del sistema informativo* (Ufficio III);
 - *Connettività, infrastrutture e cybersecurity* (Ufficio IV);
 - *Gestione piattaforme digitali anagrafi istruzione e analisi statistiche* (Ufficio V);
 - *Innovazione didattica e digitale* (Ufficio VI);
- > la **Direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali**, articolata in tre Uffici dirigenziali non generali, così individuati dall'art. 15 del D.M. 6/2025:
 - *Coordinamento dei servizi, risorse tecnologie e formazione* (Ufficio I);
 - *Relazioni istituzionali, produzione editoriale e convenzioni* (Ufficio II);
 - *Comunicazione integrata, Uffici relazioni con il pubblico, convegni, eventi, sito web, raccordo con social media MIM* (Ufficio III).

Si individuano inoltre, nell'ambito del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, i seguenti due *Uffici di livello dirigenziale non generale* (art. 11 D.M. 6/2025):

- > *Supporto agli affari generali, risorse umane e politiche finanziarie, pianificazione programmazione e monitoraggio dell'attività amministrativa* (Ufficio I);
- > *Supporto per l'innovazione digitale, l'edilizia e le risorse per il sistema scolastico, per le attività di protezione dei dati personali* (Ufficio II).

Al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, se l'autorità di gestione dei **programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**, relativi alle materie di competenza del dicastero, è anche beneficiaria nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione, finanziati dall'Unione europea, il Dipartimento assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei programmi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.

4. Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti e conferenza dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali

L'art. 3 del D.P.C.M. 208/2023 prevede che l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero sia assicurato dai Capi dei Dipartimenti, che dipendono funzionalmente dagli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli stessi Dipartimenti.

In particolare, i Capi dei Dipartimenti svolgono **compiti di coordinamento, direzione e controllo** degli Uffici di livello dirigenziale generale – ai quali provvedono ad assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili – e hanno la **responsabilità dei risultati** complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

Essi svolgono, altresì, i seguenti compiti e funzioni previsti dall'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 300/1999:

- > determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro e allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- > funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli Uffici del Dipartimento;
- > promozione e mantenimento delle relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al loro Dipartimento;
- > adozione degli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del loro Dipartimento.

I Capi dei Dipartimenti inoltre:

- > sono sentiti dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale;
- > possono proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale e, comunque, vengono sentiti nel relativo procedimento;
- > possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più Uffici di livello dirigenziale generale individuati nei Dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti agli Uffici;
- > possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture;
- > provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali.

In caso di **inerzia o ritardo** nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei Direttori generali, i Capi dei Dipartimenti ne sollecitano l'attività e propongono al Ministro l'avvio del procedimento previsto dall'art. 14, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede la facoltà del Ministro di fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Dai Capi dei Dipartimenti dipendono funzionalmente, in relazione alle specifiche materie da trattare, gli **Uffici scolastici regionali**.

I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale individuati nei Dipartimenti, nonché i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza, anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti, su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di Gabinetto.

La conferenza – presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di Gabinetto – si può svolgere anche in modalità telematica ed è convocata:

- > per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici;

- > per formulare al Ministro proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

5. Le aree di competenza comuni ai Dipartimenti

L’art. 7 del D.P.C.M. 208/2023 attribuisce ai Dipartimenti, nell’ambito delle funzioni assegnate ai Capi di Dipartimento dall’art. 3, declinate nelle aree di rispettiva competenza, i seguenti compiti comuni:

- > il coordinamento delle attività di supporto delle Direzioni generali all’**Ufficio legislativo** per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
- > il supporto agli **Uffici di diretta collaborazione** nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al **Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile** (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- > il raccordo con l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, istituita presso l’Ufficio di Gabinetto;
- > l’elaborazione, in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto, dei contributi al **Documento di economia e finanza** (DEF), del **Programma nazionale di riforma** (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.

6. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

6.1 Il Capo di Gabinetto, l’Ufficio di Gabinetto e il Consigliere diplomatico

A norma dell’art. 3 del D.P.C.M. 167/2020, il Ministro nomina il proprio **Capo di Gabinetto**, che può nominare a propria volta fino a tre **vice Capi di Gabinetto**, di cui uno con funzioni vicarie.

Il Capo di Gabinetto:

- > dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, al quale deve riferire;
- > assicura il raccordo fra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni generali;
- > verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro;
- > cura gli affari e gli atti la cui conoscenza sia sottoposta a particolari misure di sicurezza;
- > cura i rapporti con l’Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- > assicura la progettazione, da parte delle strutture competenti, di **progetti strategici in relazione alle priorità politiche anche di rilievo europeo**, nonché il monitoraggio degli obiettivi raggiunti dai progetti, avvalendosi dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio legislativo, della Segreteria e della Segreteria tecnica del Ministro.

Il Capo di Gabinetto, nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro, è supportato dall’**Ufficio di Gabinetto**, al quale è assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale.

Nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto opera il **Consigliere diplomatico**, con il compito di assistere il Ministro nelle iniziative in ambito internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero.

Scelto fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere di legazione, il Consigliere diplomatico:

- > promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell’Unione europea;
- > cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, in collaborazione con l’Ufficio legislativo.

6.2 L’Ufficio legislativo

A norma dell’art. 5 del D.P.C.M. 167/2020, l’Ufficio legislativo:

- > provvede allo studio e alla definizione dell'**attività normativa** nelle materie di competenza del Ministero;
 - > esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
 - > cura, in particolare, il **raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento**, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio e con le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale;
 - > cura i **rapporti di natura tecnico-giuridica** con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;
 - > supporta i competenti Dipartimenti e Direzioni generali in relazione al **contenzioso internazionale, europeo e costituzionale**;
 - > cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza;
 - > cura le **risposte agli atti parlamentari** di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
 - > svolge attività di **consulenza giuridica** per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.
- Spetta al Ministro nominare il **Capo dell'Ufficio legislativo**, il quale può dal canto suo avvalersi di due **vice Capo**, nominati su sua proposta dal Capo di Gabinetto.

6.3 L'Ufficio stampa

A norma dell'art. 6 del D.P.C.M. 167/2020, l'Ufficio stampa:

- > cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali;
- > effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

Spetta al Ministro nominare il **Capo dell'Ufficio stampa** fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque fra soggetti, anche appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.

Inoltre, il Ministro può nominare un **Portavoce** o autorizzare il Capo stesso dell'Ufficio stampa a svolgerne le funzioni. In collaborazione con l'Ufficio, il Portavoce cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

6.4 La Segreteria e la Segreteria tecnica del Ministro

Il supporto ai compiti del Ministro è affidato dall'art. 4 del D.P.C.M. 167/2020 alla sua **Segreteria**, che provvede a coordinarne gli impegni e curarne il cerimoniale. Della Segreteria fa parte il **Segretario particolare** del Ministro, che ha l'incarico di curarne i rapporti personali nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

Al vertice della Segreteria si colloca il Capo, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e, su suo mandato, adempie a compiti specifici riguardanti la sua attività istituzionale e i suoi rapporti politici.

Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro fra soggetti anche estranei alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Alla **Segreteria tecnica**, invece, l'art. 7 affida la funzione di assicurare al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

6.5 Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato

I Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro. Alle loro dirette dipendenze operano le rispettive Segreterie (artt. 1, 8 D.P.C.M. 167/2020). Spetta al Ministro nominare, su proposta dei Sottosegretari interessati, i Capi segreteria e i Segretari particolari

dei Sottosegretari di Stato, anche fra soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

I Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, ove estranei alla Pubblica Amministrazione, sono ricompresi nel contingente massimo in numero non superiore a 20 dei collaboratori estranei all'Amministrazione individuati dal Ministro e assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.P.C.M. 167/2020.

Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

6.6 Il personale degli Uffici di diretta collaborazione

Il **contingente** di personale degli Uffici di diretta collaborazione è determinato dall'art. 9 del D.P.C.M. 167/2020 complessivamente in 130 unità e comprende, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unità di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale.

Sono da intendersi aggiuntive, rispetto a tale contingente, le posizioni di Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo dell'Ufficio stampa, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e dei Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il Ministro può individuare:

- > collaboratori estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 20;
- > esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a 15.

La **durata massima** degli incarichi di collaborazione e consulenza di alta professionalità o specializzazione è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

Per gli incarichi su proposta del Sottosegretario di Stato, la durata non può essere superiore alla permanenza in carica del Sottosegretario di Stato proponente.

7. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

A norma dell'art. 11 del D.P.C.M. 167/2020, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come presso gli altri dicasteri, è incardinato l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), costituito in forma collegiale, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009, n. 150, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 25-5-2017, n. 74, preordinate ad assicurare **adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico**, nonché a favorire il **riconoscimento di meriti e demeriti**, nel quadro di un generale rafforzamento della distinzione fra funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza.

Presso l'OIV è costituita la **Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance***, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, fra i dirigenti di seconda fascia che siano in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance* nelle Amministrazioni pubbliche.

8. L'Amministrazione scolastica periferica: gli Uffici scolastici regionali

Le norme istitutive degli Uffici scolastici regionali (USR) hanno sempre fatto riferimento ad articolazioni degli stessi "*per funzioni e sul territorio*", laddove l'espressione "*sul territorio*" legittimava il

permanere di strutture provinciali che, nel 2000 (D.P.R. n. 347), erano state denominate “*Centri di servizi amministrativi*” (C.S.A.) e poi, nel 2015 (legge 107, art. 1, co. 66), “*Ambiti territoriali*” (A.T.).

Anche l’art. 8 del D.P.C.M. 208/2023 li aveva organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale “*per funzioni e per articolazioni sul territorio*” con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le Direzioni generali competenti.

Il D.P.C.M. 30-10-2024, n. 185, nel riscrivere l’art. 8, ha ridefinito l’organizzazione degli USR, rifondandone la struttura e ciò per renderli più efficienti nell’erogazione dei servizi e nell’attuazione delle politiche educative italiane. Il nuovo decreto ha previsto una diversa distribuzione dei compiti e delle responsabilità. La riorganizzazione ha considerato anche l’importanza della digitalizzazione per migliorare i processi e le comunicazioni all’interno del Ministero e degli stessi USR.

Gli USR hanno sede nei capoluoghi di Regione. Il loro numero complessivo è diciotto, essendo costituiti in tutte le Regioni a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige. Essi costituiscono **uffici di livello dirigenziale generale**, articolati in uffici dirigenziali non generali, con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, coordinati con le Direzioni generali competenti.

Gli USR sovrintendono, in primo luogo, al rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, nonché all’attuazione degli ordinamenti scolastici e all’efficacia dell’azione formativa, ma le loro funzioni spaziano fra l’altro:

- > dall’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti a quella degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- > dallo svolgimento delle competenze in materia di riconoscimento della parità scolastica al riparto dei fondi alle scuole paritarie;
- > dalla vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie a quella sulle scuole straniere in Italia;
- > dalle competenze in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, non riservate all’Amministrazione centrale, alle funzioni in materia di transizione digitale, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale;
- > dalla gestione delle procedure di reclutamento all’esercizio delle competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione;
- > dalla vigilanza sull’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche ed educative a quella sullo svolgimento degli esami di Stato (svolgendo, peraltro, le altre funzioni non riservate all’Amministrazione centrale in tale materia).

Sotto il **profilo della formazione**, in particolare, le funzioni degli USR spaziano:

- > dalla ricognizione delle esigenze formative allo sviluppo dell’offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- > dalla promozione delle reti fra le istituzioni scolastiche ed educative alla cura dei rapporti con le agenzie formative regionali, nonché con le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- > dall’esercizio delle attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale alla verifica del piano triennale dell’offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell’organico assegnato all’istituzione scolastica, nonché alla cura dei rapporti con la Regione e gli enti locali, in particolare in materia di dimensionamento della rete scolastica, di offerta formativa integrata, di istruzione degli adulti, di istruzione tecnologica superiore e di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Sotto il **profilo disciplinare**, gli USR svolgono:

- > la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, docente ed educativo nonché amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravità dell’infrazione;
- > la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l’USR, compresi i dirigenti di livello non generale nei casi non riservati all’Amministrazione centrale;
- > le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti.

Sotto il **profilo del contenzioso**, gli USR:

- > curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche ed

educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza, per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato;

> curano le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'USR.

Sotto il **profilo dell'integrazione e dell'inclusione**, gli USR:

- > promuovono le attività delle istituzioni scolastiche ed educative volte all'integrazione degli alunni stranieri, nonché all'inclusione degli alunni con disabilità, in coordinamento con le Regioni e gli enti locali;
- > svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica;
- > promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche ed educative per il contrasto all'evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica.

In particolare, il **dirigente di livello generale** dell'USR:

- > adotta gli **atti di incarico** e stipula i **contratti individuali di lavoro** dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, nonché dei dirigenti scolastici;
- > esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'**azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici**, anche nei casi di inosservanza di obblighi, da parte dei dirigenti, configurante **condotta pregiudizievole per l'Amministrazione**, ex art. 55-*sexies*, co. 3, del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative, per le infrazioni che comportano l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, ai sensi dell'art. 55-*bis*, co. 9-*quater*;

- > esercita i compiti di **responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza**, nel rispetto della L. 6-11-2012, n. 190, per le istituzioni scolastiche ed educative statali di competenza.

Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione, presso ogni USR è costituito l'**organo collegiale a composizione mista**, previsto dal D.Lgs. 300/1999 (art. 75, co. 3), con rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

Articolazione degli Uffici scolastici regionali in uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive (art. 11 D.P.C.M. 208/2023)

Uffici scolastici regionali	Uffici dirigenziali non generali	Posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive
Abruzzo	5	6
Basilicata	3	5
Calabria	7	9
Campania	10	14
Emilia-Romagna	11	12
Friuli-Venezia Giulia	6 (di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'art. 13 della L. 23-2-2001, n. 38)	7
Lazio	10	13
Liguria	6	6
Lombardia	15	16
Marche	6	5
Molise	3	3
Piemonte	10	10

Puglia	8	9
Sardegna	8	7
Sicilia	11	13
Toscana	12	13
Umbria	3	4
Veneto	8	9

Gli **uffici di livello dirigenziale non generale** di ciascunUSR sono organizzati in *uffici con competenza regionale* e in *uffici di ambito territoriale*, le cui funzioni sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione.

Gli uffici con competenza regionale svolgono, in particolare, i compiti in materia di:

- > stato giuridico, valutazione, procedimenti disciplinari e contenzioso dei dirigenti scolastici;
- > sovrintendenza al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa;
- > gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici di livello dirigenziale non generale dell'USR;
- > riconoscimento della parità scolastica, riparto dei fondi alle scuole paritarie, vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia e, ancora, gestione delle procedure di reclutamento, assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche ed educative.

9. Il corpo ispettivo

Il corpo ispettivo è composto dai dirigenti che svolgono la **funzione tecnico-ispettiva**. Esso è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli Uffici scolastici regionali.

Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva possono essere assegnati alle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale, su indicazione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Il Capo del Dipartimento, peraltro, individua un coordinatore fra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva.

Le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva sono determinate con decreto del Ministro.

SCOPRI L'UNIVERSO EDISES!



[edises.it](https://www.edises.it)



infoconcorsi.edises.it



blog.edises.it



ammissione.it

Unisciti alla nostra community



Grazie per aver scelto EdiSES!

Il tuo impegno e la tua dedizione sono la chiave del successo, e noi siamo qui per supportarti ad ogni passo del tuo percorso.